

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00207 Tommaso Foti: Predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	101
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	102

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007. C. 2721 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
--	----

RISOLUZIONI

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Guido Bertolaso.

La seduta comincia alle 12.40.

7-00207 Tommaso Foti: Predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

(*Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo*).

La Commissione inizia la discussione.

Tommaso FOTI (PdL), preliminarmente, intende dare atto al sottosegretario Bertolaso di essersi impegnato in modo

mirabile in tutte le situazioni di emergenza verificatesi negli ultimi tempi. Intende, altresì, sottolineare che l'emergenza scaturita dalle alluvioni dello scorso aprile, che è all'origine della presentazione del proprio atto di indirizzo, rappresenta l'ennesima testimonianza di una situazione patologica del Paese che necessita con sempre maggiore urgenza di essere affrontata attraverso la creazione di un Fondo nazionale per la lotta al dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza di tutto il territorio italiano.

Ripercorre, quindi, la vicenda relativa alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, dando atto al Governo di avere assunto con tempestività i provvedimenti necessari per dichiarare lo stato di emergenza e per procedere ad una prima ripartizione degli stanziamenti occorrenti a far fronte ai primi interventi necessari.

Dà, altresì, atto al Governo del fatto che l'avvenuto inserimento nei citati provvedimenti dei territori compresi nella provincia di Piacenza ha consentito di procedere con norma d'ordinanza all'affidamento all'ANAS S.p.a. del complesso delle operazioni necessarie alla ricostruzione del ponte crollato sulla via Emilia, i cui lavori sono stati appaltati proprio nella giornata di ieri.

Comunica, infine, che alla luce della recente emanazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3809, con la quale si ripartiscono 21,5 milioni di euro a favore delle province piemontesi e della provincia di Lodi, ha predisposto una nuova formulazione della risoluzione in esame (*vedi allegato 1*) volta a consentire anche alle province non ricomprese nella citata ordinanza di accedere alle risorse necessarie per superare la situazione di emergenza.

Conclude formulando un forte auspicio che il Governo, con un rinnovato impegno del Ministro dell'Economia e delle finanze, riesca a reperire le risorse finanziarie indispensabili per fronteggiare la questione, ormai di carattere nazionale, della messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara di voler aggiungere la propria firma alla nuova versione dell'atto di indirizzo in discussione.

Carmen MOTTA (PD) condivide il contenuto della nuova versione della risoluzione predisposta dal presentatore, che dichiara di voler sottoscrivere. Ricorda, peraltro, che il gruppo del partito democratico ha sollecitato più volte il Governo a mettere in campo un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio, dotato di adeguate risorse finanziarie e capace di fronteggiare, in concreto, l'ormai cronica situazione di emergenza nella quale versano tutte le regioni del Paese. Stigmatizza, pertanto, il fatto che dal Governo si sia risposto negativamente a tali sollecitazioni, adducendo ragioni di carattere finanziario che, oltretutto, rischiano

di essere vanificate dalla ricorrente necessità di stanziare fondi a ristoro dei danni provocati dalle continue emergenze. Chiede, infine, al rappresentante del Governo se sia a conoscenza delle ragioni che impediscono tuttora l'erogazione effettiva dei fondi stanziati dalla Protezione civile subito dopo il terremoto del dicembre 2008 che ha colpito alcune aree della regione Emilia-Romagna.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) denuncia il fatto che, troppo spesso, gli atti parlamentari di indirizzo in materia di difesa del suolo non trovano attuazione concreta da parte del Governo. Ritene, altresì, inaccettabile che il Parlamento sia costretto ad inseguire un Governo che sfugge allo svolgimento dei propri compiti ordinari, fra i quali rientra certamente quello della difesa del territorio. Conclude sottolineando l'esigenza che nella predisposizione della legge finanziaria per il 2010 il Governo abbandoni, finalmente, la logica degli interventi emergenziali e assuma come prioritario l'obiettivo della messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara di voler sottoscrivere la nuova versione della risoluzione in titolo, di cui condivide il contenuto.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO condivide l'esigenza sottolineata dai deputati intervenuti di un piano nazionale indispensabile a scongiurare o quantomeno attenuare per il futuro il ripetersi di situazioni drammatiche e dolorosissime, come quelle avvenute recentemente in Sicilia e in altre regioni del Paese. Ribadisce, peraltro, che in diverse occasioni ha sottolineato la necessità di apprestare un piano nazionale nel quale si stabiliscano quali siano le priorità e si reperiscano le adeguate risorse per finanziare gli interventi necessari a mitigare il rischio idrogeologico del Paese. Per quanto riguarda più in particolare lo stato di emergenza che si è verificato in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche del-

l'aprile scorso in Piemonte e nelle province di Piacenza e Pavia nonché alla violenta mareggiata che ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ricorda come nella prima ordinanza emessa dalla protezione civile, in carenza di fondi statali, veniva previsto che il reperimento dei fondi occorrenti al superamento dello stato di emergenza dovesse essere imputato a carico dei bilanci regionali. Data la situazione economica prospettata e la mancata formulazione delle intese da parte di tutte le regioni interessate, allo scopo di dare, comunque, positiva soluzione alle problematiche rappresentate, in special modo dalla Regione Piemonte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2009, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati assegnati 21,5 milioni di euro da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili conseguenti agli eventi atmosferici in questione. Tali risorse sono state ripartite mediante l'adozione della conseguente ordinanza di protezione civile n. 3809 del 21 settembre 2009, con la quale è stato, altresì, nominato Commissario delegato per la ricostruzione del ponte sulla SS. 9 « Via Emilia » il capo compartimento regionale ANAS – Sezione Lombardia, con oneri a carico dell'ANAS per un ammontare stimato di 35 milioni di euro per la ricostruzione del ponte e di 7 milioni di euro per la realizzazione di un ponte provvisorio.

Precisa che, ovviamente, si tratta di un primo intervento al quale dovranno seguire altri per consentire a tutti i territori colpiti dalle avversità atmosferiche dello scorso aprile di uscire dalla situazione di emergenza.

Per quanto riguarda più specificamente il disposto della risoluzione in esame, ritiene che, pur condividendone l'impostazione generale, occorrerebbe apportare al testo alcune modifiche che illustra sinteticamente.

Quanto alle questioni più generali sollevate dai deputati nel corso del dibattito, informa la Commissione che negli ultimi dodici mesi sono giunte alla Protezione

civile richieste da parte degli enti territoriali per quasi 5 miliardi di euro. Di fronte alla oggettiva serietà della situazione, anche sotto il citato profilo finanziario, riferisce quindi che il Governo è intenzionato ad approntare uno specifico provvedimento legislativo, con il quale procedere, in primo luogo, alla chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, in secondo luogo, alla definizione completa degli interventi per consentire ai comuni messinesi di uscire dall'emergenza, in terzo luogo, per l'approntamento di un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, da realizzarsi sulla falsariga di quanto già previsto in materia di rischio sismico dall'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, contenente misure urgenti a seguito del terremoto in Abruzzo.

Assicura, infine, che provvederà a verificare le ragioni del ritardo segnalato dal deputato Motta circa lo stanziamento dei fondi per il ristoro dei danni del terremoto del 23 dicembre 2008.

Tommaso FOTI (Pdl), alla luce del dibattito emerso, ritiene di poter accogliere senz'altro quanto suggerito dal sottosegretario Bertolaso. Riformula, quindi, il testo della risoluzione nel senso da questi prospettato.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO esprime un orientamento favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione predisposta dal deputato Tommaso Foti.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità, l'ulteriore nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00051 (*allegato 2*).

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.

C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sostituendosi al relatore impossibilitato ad intervenire in seduta, rileva che il disegno di legge in esame si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo.

Quanto al contenuto dell'Accordo, ritiene che esso costituisce un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo – realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo –, esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli USA e i vari Stati membri della CE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

In tal modo viene, inoltre, risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia CE.

Ricorda, quindi, tra le disposizioni più rilevanti, l'articolo 3, dove sono definiti i diritti di traffico e le possibilità operative concesse ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte, prevedendosi, al riguardo, che, in nessun caso, i vettori europei negli USA e quelli americani nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno.

L'articolo 4 stabilisce che le autorità competenti di una Parte contraente rila-

sciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà del vettore al territorio di una delle Parti contraenti, nonché nella compatibilità del vettore medesimo con le leggi e i regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni, ed, infine, nell'applicazione da parte del vettore interessato delle disposizioni sulla sicurezza del volo e sulla protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei. L'articolo 5 riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che si sostanziano essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4; tali misure possono essere adottate solo dopo consultazione con le competenti autorità dell'altra Parte contraente, eccezion fatta per i provvedimenti immediatamente indispensabili per impedire ulteriori violazioni. In materia di proprietà, investimenti e controllo societario le decisioni delle Parti si uniformeranno a quanto disposto dall'Allegato 4 dove vengono fissati precisi limiti alla proprietà di azioni di una compagnia aerea di una Parte, detenute da cittadini dell'altra parte contraente. Ricorda, quindi, che l'articolo 7 prevede l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti l'Accordo: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri. Ritiene particolarmente rilevanti gli obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie.

In base all'articolo 8, concernente specificamente la sicurezza aerea, le Parti si impegnano a riconoscere gli attestati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'altra Parte, purché soddisfino almeno i requisiti minimi previsti dalla Convenzione di Chicago del 1944. Sono previste procedure di consultazione tra le Parti in

relazione a problemi relativi alla sicurezza dei servizi aerei, e comunque la possibilità di revoca dei permessi in difetto dei requisiti.

Particolare rilievo assume l'articolo 9, il cui comma 1 richiama tutta una serie di convenzioni internazionali in materia, mentre la restante parte dell'articolo riguarda la cooperazione tra le Parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia. In particolare, le Parti si conformano alle norme per la protezione dell'aviazione civile raccomandate dall'Organizzazione internazionale competente (ICAO) ed allegata alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale.

Le Parti dispongono inoltre affinché nei propri territori si prendano misure efficaci per sottoporre a controlli di sicurezza i passeggeri e i loro bagagli, le merci trasportate e ogni altro elemento suscettibile di recare minaccia.

Ricorda, quindi, che il capitolo delle opportunità commerciali è affrontato nell'articolo 10, in base al quale i vettori di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, è espressamente previsto il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio o di affidare a propri intermediari la vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte nonché la possibilità di trasferire in patria i redditi prodotti con tali attività, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della richiesta.

L'articolo 11 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e di dazi su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei. Gli articoli 12 e 13, rispettivamente, vietano a una Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso supe-

riori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali, prevedendo, altresì, la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo. Rimangono, comunque, soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE.

Assai rilevante è quanto previsto dall'articolo 14 in materia di sovvenzioni e aiuti pubblici; viene, al riguardo, previsto che qualora una sovvenzione erogata o in preparazione leda gli interessi di una Parte, quest'ultima ne informa preventivamente la controparte, potendo inoltre investire della questione il comitato misto di cui all'articolo 18.

Rileva che gli articoli 15-17 rivestono particolare interesse per la Commissione Ambiente in quanto riportano l'impegno delle Parti nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente — ove si osserveranno le norme ambientali applicabili all'aviazione come stabilite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) —, della tutela dei consumatori, dell'estensione e liberalizzazione dei sistemi telematici di prenotazione.

Gli articoli successivi disciplinano gli organi deputati all'attuazione dell'Accordo, le modalità di risoluzione delle controversie, le modalità di scambio di informazioni ai fini di una sempre maggiore cooperazione nel settore, nonché le procedure per avviare i negoziati di seconda fase. Tali negoziati dovranno essere finalizzati ad un'ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico e di ulteriori possibilità per gli investimenti stranieri, nonché ad una verifica in materia di effetti delle misure di tutela ambientale e dei vincoli infrastrutturali sull'esercizio dei diritti di traffico.

Alla luce delle considerazioni svolte, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

7-00207 Tommaso Foti: predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

La VIII Commissione,

premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2009, veniva dichiarato, fino al 30 aprile 2010, lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che aveva interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2009, la dichiarazione dello stato di emergenza di cui sopra veniva estesa al territorio delle province di Lodi e di Parma;

un primo provvedimento concreto per il superamento dell'emergenza è stato adottato con l'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2009, n. 3809, che ripar-

tisce 21,5 milioni di euro a favore delle province della regione Piemonte e della provincia di Lodi,

impegna il Governo:

a riferire quanto prima sull'entità complessiva dei danni verificatisi in occasione delle avversità atmosferiche in premessa richiamate, con distinzione tra i danni che hanno colpito beni pubblici e quelli che hanno interessato i privati;

a predisporre, entro il 30 ottobre 2009, un piano di intervento che consenta a tutti gli enti locali di potere procedere quanto meno alla messa in sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi, dando priorità a quelli situati nelle province non comprese nella sopra citata Ordinanza n. 3809 e prevedendo anche adeguati stanziamenti a titolo di rimborso per quegli enti locali che hanno anticipato le spese per rendere percorribili quanto meno le principali strade provinciali e comunali.

(7-00207)

« Tommaso Foti ».

ALLEGATO 2

7-00207 Tommaso Foti: predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2009, veniva dichiarato, fino al 30 aprile 2010, lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che aveva interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2009, la dichiarazione dello stato di emergenza di cui sopra veniva estesa al territorio delle province di Lodi e di Parma;

un primo provvedimento concreto per il superamento dell'emergenza è stato adottato con l'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2009, n. 3809, che ripar-

tisce 21,5 milioni di euro a favore delle province della regione Piemonte e della provincia di Lodi,

impegna il Governo:

a riferire quanto prima sull'entità complessiva dei danni verificatesi in occasione delle avversità atmosferiche in premessa richiamate, con distinzione tra i danni che hanno colpito beni pubblici e quelli che hanno interessato i privati;

ad assumere idonei provvedimenti che consentano agli Enti competenti di potere procedere alla messa in sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi, dando priorità a quelli situati nelle province non comprese nella sopra citata Ordinanza n. 3809 e prevedendo anche gli stanziamenti necessari a titolo di rimborso per quegli enti locali che hanno anticipato le spese per rendere percorribili quanto meno le principali strade del territorio.

(8-00051) « Tommaso Foti, Polledri, Motta, Alessandri ».